

COMUNE di ISPANI

Provincia di Salerno

Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Nota integrativa

**Punto 9.11 del Principio Contabile della Programmazione
Allegato 4.1 del D.lgs. n. 118/2011**

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Quadro normativo di riferimento

Come anticipato in premessa, i documenti del bilancio di previsione 2021 – 2023, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dai nuovi principi contabili introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"*, di cui al Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare con riferimento alle leggi n. 145/2018 e n. 160 del 27/12/2019 (legge finanziaria 2019 e 2020) che ha introdotto le nuove regole per il mantenimento degli equilibri di bilancio, la determinazione del pareggio di bilancio, l'utilizzo del FPV, l'avanzo di amministrazione per gli investimenti e in generale gli obblighi di finanza pubblica.

Inoltre si dà atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali, con decreto legge n. 41 art.30, comma 4 del 22.03.2021, è stato differito al 30.4.2021;

Le novità principali della nuova programmazione

Le novità più significative che riguardano la programmazione e il nuovo assetto contabile sono di seguito riportati:

- l'introduzione del principio di competenza finanziaria "potenziata", sulla base del quale le obbligazioni attive e passive sono imputate nell'esercizio in cui vengono a scadenza, fermo restando che le stesse devono essere rilevate nel momento in cui sorgono;
- l'integrazione nel bilancio triennale delle previsioni di cassa, limitatamente al primo esercizio considerato;
- il bilancio di previsione ha un orizzonte temporale triennale. Non esistono più il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale ad esso allegato;
- individuazione del programma come unità di voto del bilancio di previsione, con una conseguente distinzione tra "bilancio politico" e "bilancio gestionale";
- la sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica con il Documento Unico di Programmazione triennale;
- costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato;
- diverse attribuzioni in materia di variazioni di bilancio. Per quanto riguarda il DUP si deve precisare che il principio della programmazione allegato al D.lgs 118/11 e s.m.i., prevede un rilevante anticipo dei tempi di programmazione; il DUP è proposto ogni anno entro il 31 luglio dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale che adotta la conseguente deliberazione di adozione e successivamente è previsto l'aggiornamento al DUP che per l'esercizio 2021/2023 che il termine comunque è collegato all'approvazione del bilancio di previsione che, al momento, è stato differito al 30/04/2021.

La principale novità riguarda il sistema di classificazione del bilancio sia per la parte entrata sia per la parte spesa.

a) Le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:

- TITOLI, in base alla fonte di provenienza dell'entrata;
- TIPOLOGIE, in base alla natura dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
- CATEGORIE, in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

L'unità elementare del bilancio preventivo, parte entrata, è rappresentata dalla tipologia anziché dalla risorsa, come nel previgente schema di bilancio.

b) Le spese sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:

- MISSIONI, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

- PROGRAMMI, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni;

- TITOLI, in base agli impieghi delle spese;

- MACROAGGREGATI, in base alla natura economica della spesa.

L'unità elementare del bilancio preventivo parte spesa è rappresentata dal programma anziché dall'intervento, come nel previgente schema di bilancio.

Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio corrente

Per quanto riguarda la previsione delle entrate e la loro quantificazione negli esercizi 2021/2023, si rinvia al paragrafo del DUP 2021/2023, e allo specifico paragrafo nella Sezione Operativa: "Analisi delle risorse", ove si riportano nel dettaglio le previsioni delle entrate, sia di natura corrente che in conto capitale, previste per il finanziamento dei programmi di spesa del bilancio 2021/2023.

In particolare sono dettagliati i tributi comunali come introdotti nella riforma ad opera della L.147/2013, Legge di stabilità 2018 n. 205/2017 e legge 178/2020 (legge finanziaria 2021).

La Giunta propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote dei tributi IMU, con accorpamento già dallo scorso anno anche della TASI, Addizionale Comunale IRPEF e altre tasse ed imposte, nonché la conferma anche delle tariffe TARI, fino all'approvazione delle nuove tariffe che saranno deliberate entro il 30/06/2021.

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Imposta municipale propria – IMU

Il gettito, determinato sulla base della Legge 228/2012, della legge 147/2013 e dalle aliquote previste dal regolamento comunale IMU è stato previsto in euro 380.000,00 con riferimento alla somma accertata per IMU / TASI nell'anno 2020 e tenuto conto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale trattenuta dallo Stato.

L'aliquota viene confermata anche per l'anno 2021 al 10 per mille.

Il gettito derivante dall'attività di recupero di evasione del tributo IMU riferito agli anni precedenti è previsto in euro 65.000,00, sulla scorta di stime elaborate dall'ufficio tributi che consolidano il recupero del tributo in seguito ad una intensa e puntuale attività di accertamento.

Tassa sui servizi indivisibili - TASI

L'ente, in data 21/12/2020, ha approvato il nuovo regolamento per l'accorpamento di IMU e TASI.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013.

Il gettito derivante dal recupero di evasione del tributo TASI riferito agli anni precedenti è previsto in euro 14.000,00, che consolida e conferma il recupero del tributo in seguito ad attività di accertamento.

Addizionale comunale Irpef

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2021, stabilita nella misura dello 0,2 per cento.

Il gettito è previsto in euro 16.000,00, stimando l'importo sulla base delle entrate già accertate nell'esercizio finanziario 2020.

Imposta di soggiorno

Il Comune, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 23/2011, ha istituito con delibera Consiliare n. 9 del 24/05/2012 una imposta di soggiorno di euro 1,00 per notte di soggiorno.

La previsione per l'anno 2021 è di euro 7.000,00.

Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Tassa sui rifiuti - TARI

L'ente, in attesa dell'approvazione definitiva delle tariffe che saranno deliberate entro il 30/06/2021, ai sensi del *decreto-legge 41/2021 del 22 marzo, art. 30*, ha previsto nel bilancio 2021 la somma di euro 360.000,00, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013, da riscuotere attraverso l'emissione di ruolo ordinario e, successivamente, per gli insoluti sarà avviata attività di accertamento e riscossione coattiva, tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

Risulta previsto in € 14.500,00 il gettito derivante dal recupero evasione del tributo TARI, stimato in relazione ad attività di controllo e di verifica con incrocio delle banche dati avviata dall'ufficio tributi già nello scorso anno e programmata anche per il corrente anno.

Per il tributo TARI, in attesa dell'approvazione definitiva delle tariffe anno 2021, sono confermate le tariffe applicate per l'anno 2020 ed è confermata la copertura integrale del 100% dei costi del servizio come dettato dalla normativa e come previsto nel piano economico finanziario già approvato per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21.12.2020.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso. L'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, *destinati* a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

La misura del canone unico patrimoniale è determinata con apposita deliberazione ed il gettito previsto è stato stimato in funzione del gettito accertato nell'anno precedente per la tassa occupazione del suolo pubblico, per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto pubbliche affissioni.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno e sull'accertato degli anni precedenti, che è stimato sulla base dell'attribuzione dal fondo di solidarietà comunale e contributi per i comuni.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

Non sono previsti contributi per funzioni delegati dalla Regione.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti in € 7.000,00:

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2021 / 2022 / 2023						
Previsione di bilancio	ENTRATA: Risorsa / Cap. /Piano Finanziario	Somma vincolata	Spesa			
			U.E.B.	Capitolo	PIANO FINANZIARIO	Importo
7.000,00	30.20.200 / 3008 – 03.02.02.01.001	3.500,00	03.01.103	1266	1.03.02.99.999	450,00
			03.01.103	1266/2	1.03.02.15.999	550,00
			03.01.103	1268	1.03.01.02.999	500,00
			10.05.103	1933	1.03.01.02.999	2.000,00

La quota vincolata è iscritta al titolo I della spesa.

Spese correnti

La formulazione delle previsioni di spese correnti comprende tutte le spese di carattere obbligatorio, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, che debbono prevedersi in bilancio per continuare a garantire i servizi alla cittadinanza mantenendo il livello qualitativo e di efficienza dei servizi in essere (personale e oneri riflessi, imposte e tasse, interessi delle quote di ammortamento sui mutui, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di trasferimenti correnti e tributi, accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo di riserva);

Per quanto riguarda il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, del bilancio 2021 – 2023 non si è reso necessario utilizzare proventi derivanti dai permessi a costruire in quanto il totale delle entrate correnti è stato sufficiente per finanziare il totale delle spese correnti, compreso le quote capitale dei mutui in ammortamento previste per gli anni 2021 -2023.

Formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio investimenti

Il bilancio degli investimenti in conto capitale si compone di entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi durevoli. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

Si riporta il prospetto riepilogativo degli equilibri di parte corrente e di parte capitale 2021 – 2023:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO		Anno: 2021		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		720.228,63		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	+	1.253.824,91	1.216.720,88	1.207.262,72
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-	1.186.293,38	1.151.727,30	1.149.800,07
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		102.469,00	126.330,53	126.330,53
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-	76.974,53	64.993,58	57.462,65
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-9.443,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	+	9.443,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O = G+H+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	+	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+	44.351.498,87	6.779.177,96	613.843,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-	44.351.498,87	6.779.177,96	613.843,98
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	+	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	+	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	9.443,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennale		-9.443,00	0,00	0,00

Livello di indebitamento

La contrazione di mutui comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono a tutti gli effetti spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio si fonda, infatti, sulla previsione di entrate di parte corrente che finanziano le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborsi di prestiti).

Nel bilancio di previsione 2021/2023 sono rispettati i livelli di indebitamento come da prospetto dimostrativo allegato allo schema di bilancio.

Le percentuali calcolate rientrano tra i limiti di indebitamento ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, che attualmente è di circa il 2,47, al di sotto di quella fissata dalla legge pari al 10%.

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Media 2011/2013	previsione	previsione	Previsione
Anno		2021	2022	2023
Spese macroaggregato 101	253.221,85	193.450,00	206.655,00	206.655,00
Spese macroaggregato 103-109	33.673,83	71.063,00	71.063,00	71.063,00
Spese macroaggregato 102	18.734,45	12.664,00	13.675,00	13.675,00
Totale spese personale	305.630,13	277.177,00	291.393,00	291.393,00
Componenti escluse	15.241,07	19.343,00	24.775,00	24.775,00
Componenti assoggettate al limite di spesa	290.389,06	257.834,00	266.618,00	266.618,00

Accantonamenti / fondi iscritti a bilancio

1. Fondo rischi

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) – prevede che in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza occorre creare un fondo rischi.

Si ritiene, al momento, di rimandare la posta di accantonamento al fondo rischi in fase di approvazione del consuntivo 2020 e/o in fase di assestamento di bilancio.

2. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) prevede la costituzione di apposito accantonamento per trattamento di fine mandato del Sindaco. Si ritiene, di rimandare l'accantonamento in fase di approvazione del consuntivo 2020 e/o di assestamento di bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 100 per cento, con riduzione al 90%, come previsto dalla legge finanziaria 2019 e 2020 (legge 145/2018 e legge 160/2019), applicabile anche per il bilancio di previsione 2021/2023, che prevede l'applicazione di alcune riduzioni a determinate condizioni riguardanti la tempestività dei pagamenti delle fatture.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Pertanto si è provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

2. I calcoli sono stati effettuati utilizzando la media semplice tra i quozienti ottenuti nel modo seguente: incassi in conto competenza/accertamenti in conto competenza.

In luogo del quinquennio di riferimento 2016/2020, a norma dell'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, la percentuale di riscossione del quinquennio precedente è stata calcolata considerando il quadriennio 2016/2019, conteggiando quindi l'esercizio 2019 due volte nella media quinquennale. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti approvati e per l'anno 2020 dai dati di preconsuntivo disponibili e sono stati aggiornati sulla base degli accertamenti e delle riscossioni.

Trattandosi, di previsioni iniziali delle somme calcolate e iscritte in bilancio 2021/2023 la dimensione definitiva del fondo si avrà solo successivamente in sede di assestamento di bilancio e a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata a Rendiconto di gestione 2020 non ancora approvato, pertanto, al momento, non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato conseguito applicando il risultato di amministrazione a destinazione vincolata per il finanziamento del fondo incentivazione per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020.

Si riporta il prospetto del risultato di amministrazione presunto, con indicazione analitica degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto :

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	687.609,84
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	1.431.251,95
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020	6.935.459,56
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	8.544.189,76
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	510.131,59
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	510.131,59
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	169.225,37
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	130.000,00
Altri accantonamenti	5.531,88
B) Totale parte accantonata	304.757,25
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	64.509,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	9.443,00
C) Totale parte vincolata	73.952,45
Parte destinata agli investimenti	
Parte destinata agli investimenti	0,00
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	131.421,89
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	9.443,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	9.443,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile

all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2021/2023, il FPV di entrata non è stato quantificato sia per la parte corrente che per la parte capitale.

Per la composizione definitiva del fondo vincolato pluriennale da iscrivere nel bilancio di previsione per il periodo 2021/2023 si rimanda alla variazione di bilancio per il riaccertamento ordinario dei residui e al rendiconto di gestione 2020.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Ispani non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica

La legge di stabilità 2016 _legge 208/2015, all'art. 1, comma 709 stabilisce: *"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1, dell'art. 9 della legge 243/2012, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734....Il successivo comma 710 dispone: "Ai fini del concorso del contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali.", e successive norme in materia di pareggio di bilancio e di vincoli di finanza pubblica.*

Infine, il comma 711 della medesima legge di stabilità ha previsto che in applicazione del comma 710, le entrate finali utili del calcolo del pareggio di bilancio sono quelle relative ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio approvato dal D. Lgs. 118/2011 – Armonizzazione contabile – e le spese finali sono quelle ai titoli 1, 2, e 3 del medesimo schema di bilancio.

Il bilancio di previsione 2021 - 2023, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D. Lgs.vo. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, le seguenti risultanze finali:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				Anno: 2021
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	-	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale - al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	-	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	-	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	+	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	866.950,00	854.210,00	844.360,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	165.132,65	141.397,13	141.397,13
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	221.742,26	221.113,75	221.505,59
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	44.351.498,87	6.779.177,98	613.843,98
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	-	1.186.293,38	1.151.727,30	1.149.800,07
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	-	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	-	102.469,00	126.330,53	126.330,53
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H1+H2+H3+H4+H5)	-	1.083.824,38	1.025.398,77	1.023.469,54
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	-	44.351.498,87	6.779.177,98	613.843,98
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	-	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	-	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2+I3+I4)	-	44.351.498,87	6.779.177,96	613.843,98
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	+	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G+H+L-M)		170.000,53	191.324,11	183.793,18

Società partecipate

RICHIAMATI:

- a) la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14.4.2016, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione delle società partecipate - Provvedimenti.";
- b) il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, riportato in allegato alla citata D.G.C. n. 53/2016;
- c) la propria deliberazione n. 180 del 16.11.2016, esecutiva, con la quale questa Amministrazione ha stabilito di recedere, con effetto dallo scorso 1.1.2017, dal Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Ambito SA/3, con sede in San Rufo (Sa);
- d) la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28.12.2016, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: "ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, n. 175. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. PROVVEDIMENTI";
- e) la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.3.2017, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: "RECESSO DAL PATTO TERRITORIALE BUSSENTO – VALLO DI DIANO. PROVVEDIMENTI";
- f) la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.9.2017, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: "ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.8.2016, N. 175, E SS.MM.II., E CIRCOLARE MEF DEL 27.6.2017 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE";
- g) la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 20.12.2017, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: "Articolo 24 del decreto legislativo 19.8.2016, n. 175, e ss.mm.ii., e circolare MEF del 27.6.2017 – Ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche – parere del revisore dei conti n. 12/2017. Integrazione D.C.C. n. 37/2017. Provvedimenti";
- h) la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 31.1.2018, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: "Elenco enti ed organismi strumentali e partecipazioni anno 2018";
- i) la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 05.12.2018, ad oggetto: "Articoli 20 e 26 del decreto legislativo 19.8.2016, n. 175, e ss.mm.ii.. scadenze anno 2018 - partecipazioni pubbliche – Relazione degli uffici - Approvazione – Provvedimenti.";
- j) la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.12.2019, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: "ARTICOLI 20 - commi 1, 3 e 4 – E 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.8.2016, N. 175, E SS.MM.II.. SCADENZE ANNO 2019 - PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – RELAZIONE PROPOSTA – APPROVAZIONE – PROVVEDIMENTI."

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 21.12.2020 è stato approvato quanto segue:

Ricognizione periodica delle partecipazioni:

E' stata disposta la conferma delle 4 società partecipate dirette e delle 2 indirette, come di seguito indicate:

DIRETTE:

DIR_1 - Consac Gestioni Idriche S.p.A. – Servizio idrico integrato – quota dell'1,09; MOTIVAZIONE: società in house che gestisce il servizio idrico integrato nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, titolare in regime di esclusività della concessione per tale servizio fino a tutto il 2036; eroga servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, c.2 del TUSP e non rientra nei casi di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP.

DIR_2 - Consac Infrastrutture, S.p.A. – ora “Consac IES Infrastrutture energia servizi S.p.A.” - Amministrazione di reti ed impianti idrici - quota dell'1,09; MOTIVAZIONE: trattasi di Società importante per il ruolo strategico che detta partecipata riveste per la realizzazione delle reti idriche sul territorio di competenza, incluso quello di Ispani. A seguito di verbale di Assemblea Straordinaria del 25.06.2018, con atto per Notaio De Luca Vincenzo, registrato a Vallo della Lucania il 12 luglio 2018, si è deliberato di adottare un nuovo logo e nuova denominazione sociale, pertanto la nuova denominazione è “Consac IES – Infrastrutture energia servizi S.p.A.”;

DIR_3 - Asmenet Scarl - Servizi funzionali ed indispensabili alle attività obbligatorie dell'Ente (gestione Albo Pretorio, protocollo elettronico, sito internet, firma digitale) - quota dello 0,05; MOTIVAZIONE: trattasi di società che svolge servizi funzionali ed indispensabili alle attività istituzionali dell'Ente. -digitalizzazione servizi informatici e telematici;

DIR_4 – ASMEL Consortile Scarl - Centrale di committenza e Attività di sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali-quota dello 0,036; MOTIVAZIONE: svolge funzioni di centrale di committenza in house, come definita dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; è ammessa la partecipazione a questa società consortile solo per gli Enti soci di Asmel Associazione (Titolo II – art. 5 dello Statuto); gli Enti soci esercitano il controllo analogo; l'art. 4 comma 2) del TUSP consente la possibilità di detenere partecipazioni in società che svolgono servizi di committenza.

INDIRETTE:

Conferma della partecipazione indiretta delle seguenti società (di cui la Società gestioni Idriche spa, risulta “Società tramite”) per la quale è stato stabilito, in sede consiliare – D.C.C. n. 37/2017 e D.C.C. n. 36/2018 e succ – il mantenimento:

IND_1 – Pluriacque – quota 0,436; INDIRETTA tramite Consac Gestioni Idriche spa;

Società Consortile per Azioni costituita nel 2002. Soci fondatori sono l'ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa, Consac gestioni idriche spa ed IDROCILENTO S.c.p.a. La Società opera nell'ambito del settore connesso alla gestione del servizio idrico integrato, in particolare l'attività è rivolta alla difesa e all'ottimale utilizzazione delle risorse idriche nell'ATO Salernitano. Consac Gestioni idriche spa partecipa al capitale con una quota del 40%. La durata dell'impegno è fino al 31.12.2025. Il numero di componenti del CDA è di 5 così come il numero dei dipendenti;

IND_2 – Esco Cilento Vallo Diano Sele – quota 0,327; INDIRETTA tramite Consac Gestioni Idriche spa;

La società opera nel settore del risparmio energetico ed è costituita, oltre che da Consac, da ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa e dall'Ato Sele. L'azione di questa Società è finalizzata alla riduzione dei costi energetici e per avviare iniziative concrete per la riduzione dei consumi e per la produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili. La quota di partecipazione di Consac è del 30%. La durata dell'impegno è 31.12.2050. Numero di dipendenti = 0; numero di componenti Cda = 3.

Inoltre è stata disposta la conferma delle partecipazioni ai seguenti organismi funzionali indispensabili alle attività istituzionali dell'Ente (hanno forma giuridica diversa dalle società per cui non ricadono nel perimetro oggettivo di revisione):

DENOMINAZIONE	QUOTA INIZIALE DI ADESIONE	ONERE ANNUALE COMUNE	RAPPRESENTANTE/ I DEL COMUNE DI ISPANI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA	FORMA GIURIDICA E TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	STRUMENTALE SERVIZIO
ASMEZ - Napoli	0,06 € 516,46	0,00	NESSUNO	CONSORZIO - Mista a prevalenza pubblica	SI SERVIZI DI SUPPORTO NELLA FORMAZIONE
ASMEL - Gallarate	0,00	€. 0,25 per n° abitanti al 31/12 anno precedente	NESSUNO	ASSOCIAZIONE - Mista a prevalenza pubblica	SI MODERNIZZAZIONE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE A LIVELLO POLITICO ISTITUZIONALE DEGLI ENTI LOCALI CENTRALE DI COMMITTENZA
GAL CONSORZIO CASACASTRA Futani	€ 2,15 2.000,00	0,00	NESSUNO	CONSORZIO - Mista a prevalenza privata	SI SERVIZI PROMOZIONALI TERRITORIALI – FONDI EUROPEI

Inoltre il Comune di Ispani partecipa ad Enti/Organismi obbligatori previsti da normative regionali (che non rientrano nel perimetro oggettivo di revisione):

ENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA NORMATIVE REGIONALI:	
1	ENTE IDRICO CAMPANO – CONSORZIO OBBLIGATORIO TRA COMUNI L.R. N. 15/2015 Non è prevista alcuna quota societaria, ma solo ed esclusivamente una quota annuale per spese di funzionamento – Articolo 21 dello Statuto E.I.C. – determina in € 0,50 ad abitante. Le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi dell’art. 21, comma 1, dello Statuto.
2	ENTE D’AMBITO IN ATTUAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI L.R. N. 14/2016 Non è prevista alcuna quota societaria, ma solo ed esclusivamente una quota per la costituzione del fondo di dotazione iniziale (art. 15, comma 2, dello Statuto) pari ad € 0,50 per abitante. Le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determinata ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera f) della l.r. 14/2016

Si da atto:

- che allo stato le partecipate esistenti, non hanno trasmesso prospetti indicanti il risultato economico di esercizio e che le partecipazioni societarie stesse non comportano alcun onere a carico di questo Comune.

Ispani, 02/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Emanuela Armagno